

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27798 Anno 2019
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udiienza: 12/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

DI MASCI PAOLA, nata a Chieti il 4.6.1972

avverso la sentenza n. 8530/2017, emessa dalla Corte d'appello di Roma il 31.10.2017

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nella pubblica udienza del 12 marzo 2019 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;

Udito l'avv. Debora Zagami, difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile e ha depositato nota spese

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 31 ottobre 2017 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 16 gennaio 2014, con cui DI MASCI PAOLA, in atti generalizzata, è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata violenza privata (capo 1), rapina (capo 2), danneggiamento aggravato (capo 3) e due minacce (capi 4 e 5) ai danni di Bertucci Marcello.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 161 c.p. con riferimento ai reati di cui ai capi 3, 4 e 5 della rubrica, estinti per intervenuta prescrizione;

2) vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità dell'imputata, avendo trascurato lo sfondo emotivo sottostante alla condotta e, dunque, sia la paura della donna di perdere il rapporto con il marito e il patrimonio di affetti e di vita comune condivisa sia la preoccupazione per la sorte delle vicende giudiziarie; circostanze, queste, incidenti sulla carenza dell'elemento soggettivo dei reati;

3) mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso, deve essere annullata limitatamente ai reati di cui ai capi 3, 4 e 5 della rubrica mentre il ricorso è inammissibile nel resto.

1.1 Ai capi 3, 4 e 5 dell'imputazione sono stati contestati il reato di danneggiamento aggravato e due episodi di minaccia ai danni di Bertucci Marcello, commessi rispettivamente il 13 ottobre 2008, il 2 febbraio 2009 e dal 10 dicembre 2008 al 3 febbraio 2009.

Tali reati, pur considerando che in primo grado si è verificata per un mese la sospensione del corso della prescrizione (v. verbale udienza del 4 dicembre 2013), si sono estinti per prescrizione, maturata, in difetto di applicazione della contestata recidiva, il 13 maggio 2016, il primo settembre 2016 e il 2 settembre 2016, ossia prima della sentenza d'appello.

Rilevato che con la presente impugnazione il ricorrente ha eccepito la prescrizione e considerato altresì che gli elementi, valorizzati dai giudici del merito a fondamento della doppia conforme affermazione di responsabilità, non consentono il proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129 c.p.p., ne discende che va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi 3, 4 e 5 sono estinti per prescrizione.

1.2 Con il secondo motivo la ricorrente ha reiterato analoga doglianza già disattesa dalla Corte d'appello, che ha rimarcato che erano emersi "*con chiarezza la coscienza e la volontà delle singole condotte, così come, analogamente, il clima di conflitto e le ragioni sottostanti ad esse, che rimangono solo motivazioni*

interne del soggetto agente e in quanto tali influenti sugli elementi costitutivi del reato”.

Al cospetto della motivazione, resa dalla Corte d’appello, le deduzioni difensive si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi, invece, a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, così omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell’11/3/2009, Rv. 243838). Le stesse deduzioni, inoltre, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (*ex plurimis* Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

1.3 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata nemmeno con riguardo al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’imputata non fosse meritevole delle anzidette attenuanti, giacché aveva *“perseverato in condotte prevaricatrici, nella specie minacciose, nonostante la distanza temporale dal 13 ottobre 2008 (data del commesso reato per i fatti di cui ai capi 1, 2 e 3), dimostrando un dolo di intensità tale da non arretrare per il tempo trascorso”.*

Così argomentando, la Corte distrettuale si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (così, *ex multis*, Sez. II, n. 3609 del 18/1/2011, CED Cass. n. 249163).

1.4 Giova precisare che non può dichiararsi l’estinzione del reato di cui al capo 1, non essendo stata eccepita in appello o nei motivi di ricorso la maturata prescrizione.

Premesso, infatti, che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili (in tal senso cfr: Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, Rv. 268966), deve rilevarsi che riguardo al reato di cui al capo 1 il ricorso proposto è inammissibile, con conseguente preclusione della possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo,

cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso).

1.5 Dall'accoglimento del primo motivo del ricorso conseguono l'eliminazione delle pene inflitte in continuazione per i reati di cui ai capi 3, 4 e 5 e la rideterminazione della pena per i residui reati (capi 1 e 2) in anni tre, mesi due, giorni quindici di reclusione ed euro 900,00 di multa.

2. L'esito del giudizio – che non ha scalfito le argomentazioni del giudice di merito sul danno della costituita parte civile - impone la conferma delle statuizioni civili. Di contro, stante l'accoglimento di un motivo del ricorso, non deve pronunciarsi la condanna dell'imputata alle spese processuali ed in favore della parte civile costituita.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati ascritti ai capi 3, 4 e 5 perché estinti per prescrizione ed elimina le relative pene in continuazione. Dichiarà inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena per i residui reati (capi 1 e 2) in anni tre, mesi due, giorni quindici di reclusione ed euro 900,00 di multa. Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 12 marzo 2019

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli



Il Presidente

Matilde Cammino

